

# 1. Normativa

La norma cardine del Processo Telematico, la “Bibbia” dell’innovazione nel campo della pubblica amministrazione, non può che essere, oggi, il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ossia il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che ha riordinato e in parte riscritto tutte le norme che regolano e prediligono l’utilizzo dell’informatica nei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini.

In particolare, per il nostro scopo, sono fondamentali, oltre ai principi generali, le norme che si riferiscono ai documenti informatici e all’utilizzo della firma digitale (Capo II) e alla trasmissione informatica dei documenti (Capo IV) e le regole tecniche che regolano questi aspetti.

Le regole tecniche relative alla firma digitale sono state recentemente riscritte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3, lett. b), 35 comma 2, 36 comma 2 e 71 CAD) e sono integrate da diverse circolari reperibili sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Pochi giorni prima del CAD, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 2005 che riguarda le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) di cui in seguito è stata disposta l’obbligatorietà per le imprese e per i professionisti con l’art. 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185. Questa normativa è integrata dalle regole tecniche in materia che sono state emanate con Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 (regole tecniche per la formazione, la trasmissione e validazione, anche temporale, della PEC) e dall’allegato a queste regole tecniche, pubblicati entrambi in G.U. del 14 novembre 2005, n. 265.

Entrando nella più specifica normativa del Processo Telematico il fondamento lo ritroviamo oggi nell’art. 4 del Decreto Legge del 29 dicembre

bre 2012 con il noto Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto crescita) come modificato dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità).

In particolare l'art. 16 ha introdotto l'obbligatorietà dei biglietti di cancelleria, delle comunicazioni e delle notificazioni per via telematica; l'art. 16 bis l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dei difensori precedentemente costituiti (dal 30 giugno 2014); l'art. 16 ter ha istituito i Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (dal 15 dicembre 2013); l'art. 16 quater ha modificato le norme relative alla nostra cara Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) superando così gli ostacoli interpretativi della precedente modifica legislativa in merito alle notifiche tramite PEC (l'art. 16 è entrato in vigore il 24 maggio 2013 a seguito dell'adeguamento normativo delle Regole Tecniche di cui al D.M. n. 44/2011 attuato, come sopra detto, con il D.M. n. 48/2013); l'art. 17 ha modificato la legge fallimentare e il Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 introducendo, in particolare, le comunicazioni via posta elettronica certificata anche in tale procedimento.

Concludo con il recentissimo Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/6/2014 e in vigore dal 25/6/2014 e convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114, chiamato "Decreto Pubblica Amministrazione" o anche "Decreto Orlando", che introduce diverse disposizioni in materia di Processo Civile Telematico e, in particolare, la possibilità per gli avvocati di attestare la conformità degli atti del processo<sup>2</sup> se estratti con sistemi telematici e con l'esenzione del pagamento dei diritti di copia autentica; elimina la riduzione dell'orario della cancelleria telematica prima fissato alle ore 14; ridisegna alcune norme del processo civile adeguandole al telematico; modifica e semplifica notevolmente i requisiti per le notifiche in proprio telematiche rendendole fruibili e convenienti per tutti gli avvocati.

---

<sup>2</sup> La norma prevede (art. 16 bis, comma 9 bis, come introdotto dal D.L. n. 90/2014) che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale, possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e provvedimenti "presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo".

Inoltre, modifica la previsione dell'obbligatorietà del Processo Civile Telematico prevista dall'art. 16 bis del Decreto Legge n. 179/2012, modulandone l'entrata in vigore.

Dal 30 giugno 2014 sono obbligatoriamente da depositare per via telematica i seguenti atti relativi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente a questa data e, nello specifico:

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo (esclusa l'opposizione) - tale obbligo riguarda anche gli atti del Giudice nell'ambito della procedura monitoria;
- 2) tutti gli atti dei giudizi civili, contenzioni e di volontaria giurisdizione anche per i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria successivi al deposito dell'atto di costituzione in giudizio (la norma specifica infatti che il deposito è obbligatorio per le parti "precedentemente costituite");
- 3) tutti gli atti dei procedimenti esecutivi successivi al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione – ma vedi le modifiche apportate dal D.L. n. 132/2014 di cui parlerò nel nuovo capitolo dedicato;
- 4) nelle procedure concorsuali l'obbligo riguarda tutti gli atti del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario.

Per le cause pendenti al 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito degli atti (sempre presso il Tribunale e relativamente agli atti sopra individuati) è posticipata al 31 dicembre 2014. Il Decreto Legge afferma espresamente che la scelta del telematico per le cause pendenti e per i medesimi atti individuati rimane facoltativa. In caso di scelta del canale telematico "il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità"<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'art. 35 D.M. n. 44/2011 (introdotto sulla base della previsione dell'art. 51, comma 2, del D.L. n. 112/2008 – comma abrogato dal D.L. n. 179/2012) prevede che "l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni" sia "preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio". Di fatto e negli ultimi anni, si è assistito ad un proliferare di decreti dirigenziali (DGSIA) ex art. 35 D.M. n. 44/2011 che stabilivano l'attivazione a "valore legale" del deposito in alcuni tribunali e Corti

questo caso di anticipare l'obbligatorietà su iniziativa della singola Corte d'Appello.

Il Decreto Legge non è certamente perfetto e ci stiamo già interrogando sulla valenza e portata di determinate norme. Nell'ultimo capitolo ti do dei riferimenti utili per l'aggiornamento.

Infine il D.L. n. 132/2014 introduce diverse novità in riferimento al procedimento esecutivo e ne parlerò nel nuovo capitolo dedicato.

**RICORDA:** il Processo Telematico non riguarda solamente le Corti d'Appello e i tribunali civili. Altre piattaforme si stanno sviluppando in questo periodo e sono in fase di crescente diffusione: per i Giudici di Pace mancherebbe poco all'attivazione per tutte le sedi delle comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC; per il processo penale si rileva l'obbligatorietà per le notificazioni a mezzo PEC a persona diversa dall'imputato dal 15 dicembre 2014 (art. 16, commi 4 e 9, lett. c bis del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 - decreto crescita); il Processo Civile Telematico in Cassazione vedrà la prima attiva sperimentazione nell'estate 2014; il Processo Tributario Telematico ha avuto negli ultimi mesi un eccezionale sviluppo e anche il Processo Amministrativo Telematico sta procedendo. Lo stesso Decreto Legge n. 90/2014 introduce alcune rilevanti modifiche in materia che (forse) razionalizzano e rendono maggiormente interoperabili i sistemi giudiziari estendendo alcune norme del processo civile telematico anche a questi sistemi (si vedano, in particolare, gli artt. 42 e 43). In particolare e nel Processo Amministrativo Telematico, secondo le nuove norme previste dalla legge di conversione del D.L. 90/2014, dal 1/1/2015 tutti gli atti dei giudici, ausiliari, personale e parti dovranno essere sottoscritti con firma digitale e, inoltre, anche in tale procedimenti sono state introdotte le comunicazioni obbligatorie a mezzo PEC.

Ma, oltre alla comodità, non dimenticare un gran vantaggio: le comunicazioni della cancelleria che prevedono l'invio dell'atto saranno un messaggio PEC con allegato l'atto scansionato o, dove già i Giudici utilizzano la loro Consolle, l'atto redatto telematicamente!

A norma del nuovo articolo 133 c.p.c. così come modificato dal D.L. n. 90/2014 le sentenze saranno comunicate in versione integrale, non solo il dispositivo. La legge di conversione, inoltre, ha aggiunto un'importante precisazione in riferimento alle modifiche apportate all'art. 133 del c.p.c., affermando che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria "non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c."

In un prossimo futuro, quindi, il domiciliatario non sarà più indispensabile<sup>11</sup>.

Comodo no? Ecco perché munirsi di casella di posta elettronica certificata, comunicare all'Ordine il nostro indirizzo PEC e assicurarsi che venga correttamente recensito nel ReGIndE, registro dal quale il programma informatico della cancelleria attinge gli indirizzi elettronici (e come corollario anche l'autorizzazione alle comunicazioni via PEC nel primo atto a norma dell'art. 125 c.p.c.<sup>12</sup>) diventa importante, anche per velocizzare il nostro lavoro ed evitarci lunghe code allo sportello o mattinate sprecate in tribunale per udienze rinviate o posticipate...

<sup>11</sup> Ovviamente, non potendo ancora gestire perfettamente tutta la procedura a livello telematico, l'avvocato domiciliatario potrebbe essere ancora necessario per sbrigare alcuni incombenzi, ma è stato già chiarito dalla Giurisprudenza (confermata in Cassazione con la nota sentenza a SS.UU. n. 10143 del 20 giugno 2012) che le norme sulla domiciliatura non si applicano nel caso in cui il procuratore costituito abbia correttamente indicato negli atti introduttivi l'indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato al proprio ordine. A tal proposito, segnaliamo l'Ordinanza del Tribunale di Milano del 10/4/2013 (v. l'approfondimento da parte di una bravissima Giudice di Firenze, dottoressa Barbara Fabbrini, a questo link: [www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=110](http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=110)) dove viene rimesso in termini l'avvocato fuori Foro che, avendo correttamente indicato il proprio indirizzo PEC nell'atto introduttivo, non abbia ricevuto via PEC l'ordinanza di fissazione dell'udienza prove pronunciata fuori udienza perché il suo domiciliatario ne risultava sprovvisto e, quindi, l'atto era stato comunicato mediante il deposito in cancelleria. Inoltre, l'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, così come introdotto dal D.L. 90/2014, prevede che le notificazioni al difensore possano farsi in cancelleria esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, introducendo quindi una sorta di domicilio informatico che prevale su un'eventuale mancanza di elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria ex art. 82 R.D. n. 37/1934 e comunque in tutti i casi in cui la notificazione deve farsi in cancelleria.

<sup>12</sup> La legge di conversione al D.L. n. 90/2014 ha introdotto l'art. 45 bis del decreto che prevede l'eliminazione dell'obbligo di indicazione negli atti di parte dell'indirizzo PEC del difensore e della relativa sanzione (permane invece l'obbligo di indicazione del numero di fax). Pertanto il ReGIndE, e quindi l'INI-PEC nel quale gli indirizzi dei professionisti confluiscono, rimane l'unico elenco dal quale la cancelleria può ricavare l'indirizzo PEC del destinatario di una comunicazione e notificazione.

## 3.2 Scambio di corrispondenza certificata con le parti e/o con i colleghi

Anche tra noi possiamo e dobbiamo utilizzare la tecnologia. Basta con lettere anticipate via fax o mail come se non ci fidassimo. Usiamo la PEC se proprio dobbiamo far decorrere dei termini e alleghiamo alla PEC la lettera firmata digitalmente o firmiamo direttamente il messaggio con il nostro dispositivo di firma digitale se vogliamo che sia certamente riferibile a noi, ma basta posta ordinaria. Non serve a nulla, ci fa solo perdere tempo e costa. La PEC, invece, sostituisce la posta raccomandata a tutti gli effetti a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005!

La stessa cosa vale per le comunicazioni indirizzate a tutti quei soggetti che dispongono di una PEC nota (per esempio perché imprese e soggette all'obbligo di dotarsi di una PEC visibile anche dall'estratto della ricerca della visura o dal registro INI-PEC, nonché le pubbliche amministrazioni).

Se autorizzati alle notifiche in proprio, inoltre, possiamo notificare all'avvocato di controparte le memorie di scambio di cui all'art. 170 c.p.c. nella PEC ai sensi dell'art 18, comma 2, del D.M. n. 44/2011. E se poi abbiamo norme di cortesia o protocolli da rispettare nel Circondario perché non usare la PEC invece che fare copia di tutti gli atti e documenti per la controparte? Più eviteremo agli altri di andare in tribunale a ritirare o fare copie, meno ci andremo anche noi.

Prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione, inoltre, ci si domandava se fosse ancora necessario depositare le memorie di scambio posto che se la memoria è depositata in telematico è immediatamente visibile alla controparte.

La legge di conversione del D.L. n. 90/2014 ha modificato gli artt. 111 e 137 disposizioni attuazione del c.p.c. affermando che nel caso di deposito telematico di comparse, ricorso e controricorso in Cassazione (una volta che sarà attivato il canale telematico), non vi è l'obbligo di deposito di altre copie cartacee.

**RICORDA:** non scrivere da un indirizzo mail normale a un indirizzo PEC perché, oltre a non servire allo scopo di garantire la certezza della ricezione, non è detto che la PEC del destinatario sia abilitata alla ricezione dei messaggi normali inviati da un indirizzo non PEC. Viceversa, se scrivi da un indirizzo PEC a un indirizzo mail normale, riceverai solamente la ricevuta di *Accettazione*.

In pratica, quando sul Punto di Accesso si visualizza un atto come, ad esempio, una sentenza, solitamente questa è in formato PDF e non appare la firma digitale del Giudice. Ecco, poiché questo documento informatico è diverso dall'originale firmato digitalmente si parla di "copia informatica" (stesso contenuto ma diversa sequenza di valori perché manca la firma digitale).

La novella normativa, quindi, afferma che questa copia informatica equivale a originale anche se priva della firma digitale del cancelliere.

Di questa copia informatica gli avvocati hanno la possibilità di fare dei duplicati (quindi salvarlo tale e quale e utilizzarlo, ad esempio, come allegato alla notifica a mezzo PEC).

Nonostante si attendano ancora le relative modifiche (comunque annunciate) al software ministeriale che permetta una miglior differenziazione in fase di download della copia informatica rispetto al duplicato, la legge di conversione del D.L. 90/2014 ha chiarito che ai duplicati non si applica la definizione prevista dal CAD ma una autonoma che prevede che "il duplicato informatico di un documento informatico dev'essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine". Nella sostanza avremo a breve la possibilità di scaricare il file firmato digitalmente (es. decreto ingiuntivo) e, in tale caso, non occorrerà la certificazione di conformità prevista dall'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012 come modificato, poiché saremo in possesso di un vero e proprio duplicato<sup>20</sup>.

Copie informatiche<sup>21</sup> e analogiche andranno attestate come conformi a norma dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014.

Vediamo, quindi, le notifiche via PEC nella pratica, ma prima un breve cenno alla notifica in proprio anche analogica.

Per chi ancora non conoscesse la L. n. 53/1994, essa permette a noi avvocati di saltare completamente la (a volte temuta) intercessione dell'Ufficiale Giudiziario per tutti gli atti non espressamente riservati agli ufficiali giudiziari (come per esempio il pignoramento) in materia civile, amministrativa o stragiudiziale<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> La legge di conversione al D.L. n. 90/2014, introducendo questa definizione di "duplicato", ha chiarito i dubbi concernenti l'immediata interpretazione della norma che tuttavia non risulta ancora possibile applicare in quanto non è possibile verificare "la sequenza dei bit" del file originario.

<sup>21</sup> Anche per le copie informatiche l'art. 23 bis rimanderebbe alle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD che ancora non sono state emanate. Il D.L. n. 90/2014, tuttavia, non rimanda, come per i duplicati informatici, a questo articolo e appare altresì chiaro nell'affermare che le copie informatiche "estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale".

<sup>22</sup> Ricorda che per gli atti stragiudiziali occorre una procura notarile non essendo applicabile l'art. 83 c.p.c.

Ho sempre visto questi comportamenti con estrema diffidenza e anche incredulità, e sono convinta che se tutti sapessero e provassero (non solo le nuove tecnologie, qui si sta parlando di una diversa modalità operativa dal 1994!) non potrebbero non rimanerne affascinati... E spero che questo libro li raggiunga e li faccia finalmente convertire!

Sono sei anni che mi avvalgo delle notifiche in proprio, da dicembre 2013 eseguo regolarmente le notifiche via PEC, e vi posso dire che, oltre a essere semplicissime, non mi è mai capitata una contestazione in merito!

E via PEC saranno ancora più semplici, perché si potrà sapere subito se è andata a buon fine o no.

E poi, ragionando, sono anni che gli avvocati preparano gli atti all'ufficiale giudiziario e, se lui non controlla, qualunque nullità ricade comunque sul nostro lavoro! Insomma: non avete più scuse ed è ora di organizzarsi.

Il riferimento normativo delle notifiche a mezzo PEC, è quindi dato dall'art. 3 bis della L. n. 54/2013 integrato dall'art. 18 del D.M. n. 44/2011 così come modificato dal D.M. n. 48/2013 e, da ultimo, modificato dal D.L. n. 90/2014.

La normativa delle notifiche via PEC, a seguito dell'introduzione dell'art. 16 septies al D.L. 179/2012 da parte della legge di conversione al D.L. n. 90/2014 è da integrare con la previsione (generale) dell'art. 147 c.p.c. rubricata "Il tempo delle notificazioni" e che prevede che esse "non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21". Nonostante questa sia una norma che potrebbe considerarsi non compatibile con una notifica via PEC per ovvi motivi di disponibilità delle notifiche telematiche<sup>23</sup>, è indispensabile ricordare questo arco temporale in quanto, se notificassimo via PEC un atto in scadenza il medesimo giorno ma dopo le ore 21, l'atto sarebbe nullo (anche se sanabile ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo), e potrebbe essere eccepita un'eventuale decadenza proprio in quanto la notifica al di fuori dell'orario previsto ex art.

---

<sup>23</sup> La norma dell'art. 147 è evidentemente volta alla tutela della quiete e del riposo notturni e il legislatore ha ritenuto che tale principio debba applicarsi anche alle comunicazioni elettroniche come era di avviso Juri Rudi in questo articolo [www.studiolegalerudi.it/pct/?page\\_id=364](http://www.studiolegalerudi.it/pct/?page_id=364). Concordi anche gli ottimi Colleghi telematici Giuseppe Vitranì e Piero Calorio [www.ilcaso.it/articoli/396.pdf](http://www.ilcaso.it/articoli/396.pdf) nonché Carlo Piana [www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000057040/La\\_notifica\\_dell\\_ordinanza\\_ex\\_art\\_700\\_c\\_p\\_c\\_ef\\_fettuata\\_tramite\\_PEC\\_pervenuta\\_dopo\\_le\\_ore\\_21\\_va\\_considerata\\_effettuata\\_il\\_giorno\\_suc\\_cessivo.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000057040/La_notifica_dell_ordinanza_ex_art_700_c_p_c_ef_fettuata_tramite_PEC_pervenuta_dopo_le_ore_21_va_considerata_effettuata_il_giorno_suc_cessivo.html).

Nel caso in cui abbiate notificato l'atto al difensore costituito che non ha eletto domicilio nel luogo dove a sede l'autorità giudiziaria, l'avviso di Mancata *Consegna* dipendente dal destinatario fa sì che voi possiate notificare l'atto in cancelleria a norma dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 come introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014<sup>33</sup>.

#### 4.5. Stampa del messaggio di notifica finalizzata alla produzione in giudizio

Alla notificazione per via telematica non si applicheranno le disposizioni relative al registro cronologico e nemmeno quelle relative al pagamento del bollo.

Se non si potrà procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato in via telematica, l'avvocato, ai sensi dell'art. 9, dovrà estrarre copia del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna e attestarne la conformità ai sensi dell'art. 23, comma 1, CAD.

Si segnala, in ogni caso, che la stampa del file *dati.cert.xml* allegato al messaggio di consegna della PEC appare decisamente antieconomica (risulterebbe migliaia di pagine). Si provvede, quindi, alla stampa del solo messaggio così come visualizzato e dell'allegato *postacert.eml* che contiene il messaggio originale insieme agli allegati. In caso di contestazione si potrà produrre tutto il messaggio in modalità telematica.

In alternativa, si possono salvare i messaggi direttamente su un dispositivo esterno (CDROM o chiavetta USB) e depositare questo.

---

<sup>33</sup> l'art. 46 del D.L. n. 90/2014 come modificato dalla legge di conversione ha introdotto il comma 1 ter dell'art. 9 della Legge n. 53/1994 il quale prevede adesso che "in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi del comma 1-bis" della stessa L. n. 53/1994. Quindi estrarrà copia analogica (stampa) dei messaggi di posta elettronica certificata e degli allegati attestandone la conformità ai sensi dell'art. 23, co. 1 del CAD. Ciò è molto utile nel caso in cui, ad esempio, si desideri trascrivere la domanda giudiziale o comunque in tutti i casi in cui la notifica dell'atto non sia finalizzata ad un successivo deposito presso un Ufficio Giudiziario.